

Processo Civile - Opposizione a precetto – Estinzione per improcedibilità del processo esecutivo – Interesse ad agire – Permanenza.

Tribunale di Foggia – 11.12.2018 n. 3101 – Dr.ssa Modarelli – A.T. (Avv. Tarantino) – INPS (Avv.ti Longo e Fiore).

Nel caso di opposizione a precetto, il debitore non è carente di interesse ad agire anche quando il processo esecutivo si è già estinto, sempreché si sia contestato il diritto a procedere ad esecuzione forzata in rapporto all'esistenza del titolo o del credito, poiché l'esecuzione potrebbe essere nuovamente intrapresa con l'intimazione di un nuovo precetto.

FATTO e DIRITTO - Con atto di precetto notificato il 9/7/2013, l'avv. A. T. intimava all'INPS di Cerignola il pagamento della somma di complessivi euro 2.338,38, sulla base del decreto ingiuntivo n.3635/12 emesso in data 7/5/2013 dal giudice dell'esecuzione mobiliare.

Avverso tale atto di precetto l'INPS proponeva opposizione (iscritta al n. RG 9443/14), con atto di citazione notificato all'avv. T., dinanzi al Tribunale di Foggia.

Il Giudice adito, con ordinanza del 20/5/2015 dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace davanti al quale rimetteva le parti, assegnando il termine di legge per la riassunzione del giudizio.

Con atto di citazione in riassunzione del 10/7/2015, l'INPS conveniva davanti al Giudice di Pace di Foggia l'avv. T., al fine di sentire dichiarare, oltre a quanto già richiesto con il ricorso in opposizione all'esecuzione (che allegava all'atto di citazione), l'assenza di valido titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiarare nulli c/o inefficaci gli atti esecutivi compiuti, dichiarare il diritto alla restituzione in favore dell'INPS di tutte le somme assegnate, li tutto con vittoria di spese del giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta l'avv. T. si costituiva ritualmente ed eccepiva che, *medio tempore*, il processo esecutivo avente ad oggetto il pignoramento presso terzi, intrapreso a seguito dell'intimazione del precetto opposto, con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 30/10/2014 era stato dichiarato improcedibile e che con lo stesso provvedimento era stata disposta l'estinzione della stessa procedura e la liberazione delle somme pignorate.

Rilevava quindi l'opposta che il giudizio di opposizione a precetto riassunto davanti al giudice di pace aveva perso ogni utilità e che l'eventuale decisione sarebbe stata "*inutiliter data*" giacché appunto superata dal provvedimento di dichiarazione di improcedibilità dell'intera procedura esecutiva.

Aggiungeva che, poiché l'opposizione in riassunzione era stata notificata dopo che era intervenuta l'improcedibilità della procedura esecutiva, la stessa fosse da ritenersi illegittima, infondata e temeraria, tanto da giustificare, in base al principio della soccombenza virtuale, la condanna al pagamento delle spese processuali.

Il giudice di pace, con sentenza del 20/2/2017 n. 308/17, accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava nullo e privo di efficacia il precetto opposto con condanna al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento ex art. 96, 2° comma c.p.c..

Avverso tale sentenza proponeva appello l'avv. T. che si doleva "*in primis*" come il giudice di pace non avesse motivato sulla carenza di interesse dell'Inps a coltivare il giudizio di opposizione essendo intervenuto, come già detto, il provvedimento di dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva senza che peraltro avverso detto provvedimento vi fosse stata alcuna opposizione da parte dell'INPS.

Con il secondo motivo di appello, lamentava che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 2 c.p.c. fosse stata inflitta senza fondamento giuridico. Chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione perché inammissibile e infondata e, in subordine, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il tutto con condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Si costituiva tempestivamente l'INPS che preliminarmente rilevava come non fosse venuto meno il suo interesse a coltivare la causa di opposizione a precetto riassunta davanti al giudice di pace al fine di ottenere la decisione di merito, anche in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nell'ambito di un contenzioso che lo vedeva esposto a pagare somme inesistenti ed infondate rispetto a quelle già liquidate con la pronuncia giudiziale.

Concludeva chiedendo di confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e nullità dell'atto di precetto e di pignoramento opposti, dichiarando l'insussistenza del diritto per il quale la procedura esecutiva era stata intrapresa e conclusa, con conferma della condanna al pagamento delle spese processuali e di risarcimento dei danni per lite temeraria e con condanna al pagamento delle spese di questo grado del giudizio.

L'appello è infondato e pertanto va rigettato.

L'avv. T., come si è visto, lamenta in primo luogo che il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere essendosi la procedura esecutiva intrapresa sulla base del precetto opposto conclusa con dichiarazione di improcedibilità e liberazione delle somme pignorate oltre che (va aggiunto) di estinzione, con assegnazione del termine di 45 giorni per la riassunzione innanzi al giudice di pace territorialmente competente (v. ordinanza del G. ES. in data 30/10/2014). Ciò, ad avviso dell'appellante, tanto più considerando che tale ordinanza non sia stata impugnata dall'INPS. Costata la scrivente che neppure peraltro risulta vi sia stata riassunzione del giudizio di merito nel termine di 45 giorni assegnato.

La tesi dell'appellante non è condivisibile.

Ed invero, va immediatamente rilevato, che così come osservato dal l'appellato, quest'ultimo non aveva alcun interesse a proporre opposizione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione avendo conseguito un risultato a sé del tutto favorevole. Il Giudice dell'Esecuzione, infatti, di ufficio, nell'ambito della procedura esecutiva, ha rilevato che il precetto a seguito del quale era stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi fosse stato notificato anteriormente al decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, facendone derivare la dichiarata improcedibilità della procedura.

Ciò posto, va invece ritenuta la sussistenza, *rectius*, la permanenza dell'interesse ad agire ovvero dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione nella causa di opposizione a precetto conclusa davanti al giudice di pace con la sentenza oggetto del gravame che ci occupa.

L'interesse ad agire che giustifica l'azione deve essere, come è noto, concreto ed attuale e può ritenersi sussistente in tutti i casi in cui si ravvisi l'esigenza di conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Al fine di verificare la carenza o meno dell'interesse ad agire nel processo ordinano di cognizione davanti al giudice di pace, anche a seguito della dichiarazione di improcedibilità e/o estinzione del processo esecutivo, va ricordato come il processo di esecuzione differisca del tutto da quello di cognizione perché mentre quest'ultimo tende ad affermare l'esistenza di un diritto soggettivo su cui vi è incertezza, il primo, invece, consente la soddisfazione di un diritto sul presupposto sia della sua esistenza sia della sua certezza.

Pertanto, non è carente di interesse ad agire il debitore anche quando il processo esecutivo si sia estinto, sempreché si sia contestato il diritto a procedere ad esecuzione forzata in rapporto alla esistenza o del titolo esecutivo o del credito poiché l'esecuzione potrebbe essere nuovamente

intrapresa con l'intimazione di un nuovo precetto.

Nella fattispecie concreta, con l'opposizione a precetto davanti al giudice ordinario, l'INPS oltre ad eccepire in via pregiudiziale la mancata decorrenza del termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 14 D.L. n. 669 del 1996 prima di notificare l'atto di precetto, ha contestato il diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'avv. T. sulla base del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto, sul presupposto sia dell'inesistenza di un valido titolo esecutivo sia dell'infondatezza della pretesa stessa,

È dunque evidente l'interesse ad agire dell'INPS che con l'opposizione al precetto ha mirato ad ottenere sia la dichiarazione di assenza di valido titolo esecutivo sia la nullità dell'atto di precetto per mancata osservanza del termine di 120 giorni, con la emissione di una sentenza che fosse idonea a determinare, anche al di fuori del procedimento esecutivo i diritti delle parti. Tale risultato non ha ovviamente conseguito né poteva conseguirlo con la dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva che ha posto nel nulla solo la procedura esecutiva, ma non ha accertato, con efficacia di giudicato, la esistenza del titolo esecutivo o la misura del credito o la nullità del precetto. Infondato è anche il secondo motivo di appello.

Il giudice di pace ha applicato correttamente il disposto del secondo comma dell'art. 96 c.p.c., avendo agito l'odierna appellante pur non essendo ancora decorso il termine di legge senza, dunque, la dovuta prudenza.

In conclusione va confermata la sentenza di primo grado. Le spese di questo grado del giudizio, liquidate, sulla base dei parametri minimi del D.M. del 2014 nella misura indicata nel dispositivo seguono la soccombenza, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata ed attuata la riduzione del 50%, in ragione della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.

(Omissis)
